



ATTO ORGANIZZATIVO IN TEMA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING)

Attivazione canali di segnalazioni interni
(art. 4 D. Lgs. 10 Marzo 2023 n. 24)



Energia Verde Idrica S.p.A. Servizio Idrico Integrato dell'Isola d'Ischia

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte del Consorzio CISI ai sensi dell'art. 2497 bis c.c.



INDICE

1. MODALITA' DI DISTRIBUZIONE.....	4
2. DEFINIZIONI, ACRONIMI ED ABBREVIAZIONI.....	4
3. PRECISAZIONI PRELIMINARI.....	4
4. SCOPO DEL DOCUMENTO.....	5
5. CAMPO DI APPLICAZIONE.....	5
6. TIPOLOGIE - SEGNALAZIONI EX D. LGS. 10 MARZO 2023, N. 24.....	5
7. AMBITO OGGETTIVO DELLE SEGNALAZIONI.....	6
8. AMBITO SOGGETTIVO DELLE SEGNALAZIONI.....	6
9. SEGNALAZIONI 'INTERNE'.....	7
9.1. Canali di segnalazione.....	7
9.2. Segnalazioni anonime.....	7
9.3. Gestione della segnalazione 'interna'.....	7
9.4. Reati di diffamazione o calunnia.....	7
10. SEGNALAZIONI 'ESTERNE'.....	8
11. DIVULGAZIONI PUBBLICHE.....	8
12. MISURE DI PROTEZIONE DEL SEGNALANTE.....	9
12.1. Condizioni per la protezione della persona segnalante.....	9
12.2. Divieto di ritorsione.....	9
12.3. Onere della prova.....	10
12.4. Risarcimento del danno.....	10
12.5. Comunicazioni in caso di ritorsioni.....	10
12.6. Misure di sostegno.....	10
12.7. Tutela precontrattuale e successiva.....	10
13. RISERVATEZZA, TRATTAMENTO DEI DATI, CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	10
13.1. Obbligo di riservatezza.....	10
13.2. Trattamento dei dati personali.....	11
13.3. Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni.....	12
14. ELENCO DELLE REGISTRAZIONI, TRACCIABILITA' ED ARCHIVIAZIONE.....	12
15. RIFERIMENTI NORMATIVI PRINCIPALI.....	13
15.1. Normativa.....	13
15.2. Linee Guida.....	13



1. MODALITA' DI DISTRIBUZIONE

La distribuzione del presente Atto organizzativo avviene tramite pubblicazione:

- sul sito istituzionale della Società www.evi-spa.it ;
- sulla rete intranet aziendale;
- a mezzo affissione all'interno di bacheca aziendale;

La disponibilità del documento è resa nota a tutti gli interlocutori interessati.

2. DEFINIZIONI, ACRONIMI ED ABBREVIAZIONI

ANAC:	Autorità Nazionale Anticorruzione
Divulgazione pubblica:	rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
Facilitatore:	persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata
GDPR:	General Data Protection Regulation. Il riferimento è al regolamento (UE) n. 2016/679, ovvero al regolamento dell'Unione europea in materia di trattamento dei dati personali e di privacy
Informazioni sulle violazioni:	Informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico
Persona coinvolta:	Persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente
Persona segnalante o Segnalante:	Persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo
Ritorsione:	Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione o della denuncia o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
Segnalazione:	Comunicazione scritta di informazioni sulle violazioni
Segnalazione interna:	Comunicazione scritta delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24
Segnalazione esterna:	Comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'articolo 7 (segnalazione all'ANAC);
UE:	Unione Europea
Violazioni:	Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società e che sono individuati nel Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24.

3. PRECISAZIONI PRELIMINARI

Il 30 marzo è entrato in vigore il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (di seguito anche denominato "Decreto"), le cui disposizioni hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023. Il provvedimento, che dà attuazione alla Direttiva (UE) 2019/1937 (cd. Direttiva "Whistleblowing"), raccoglie in un unico testo normativo la disciplina in materia di "Whistleblowing"; reca disposizioni applicabili sia al settore pubblico che a quello privato, incidendo sulle disposizioni in materia di segnalazioni già vigenti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e/o del D.Lgs. 165/2001.

Il presente 'Atto organizzativo' è finalizzato a fornire alla persona segnalante le indicazioni concernenti la gestione delle segnalazioni, i canali da utilizzare, le tutele poste ecc., fermo restando l'applicazione ed il rinvio integrale a quanto definitivo nella normativa di riferimento, in particolare nel Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24.



4. SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente 'Atto organizzativo' disciplina la gestione delle segnalazioni di cui alla seguente normativa:

- **Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24**, 'Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali';

5. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente 'Atto organizzativo' disciplina la protezione delle persone che segnalano eventuali 'violazioni' specificate al successivo § 7 ed è volto a rimuovere eventuali elementi che possano ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto del 'whistleblowing'. Il presente 'Atto organizzativo' non si applica:

- alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un **interesse di carattere personale** della persona segnalante;
- alle segnalazioni diverse dalle fattispecie indicate al successivo § 6 quali, a titolo esemplificativo, richieste, reclami o lamentele relative ad attività di natura commerciale (es. reclami per bollette, fatturazione, ecc.), segnalazione guasti, richieste di accesso civico ecc. Per tali richieste vanno utilizzati esclusivamente i **canali dedicati**, predisposti dalla Società e disponibili sul sito www.evi-spa.it.

6. TIPOLOGIE - SEGNALAZIONI EX D. LGS. 10 MARZO 2023, N. 24

Nella seguente tabella si riepilogano le tipologie di segnalazioni come definite ai sensi del D. Lgs. n° 24/ 2023.

TAB. A

N°	Tipologia	Descrizione	Ricevente	Rif.
1	Segnalazioni Interne	Comunicazione scritta delle 'violazioni' di cui al § 7, presentata tramite i canali di segnalazione 'interni'. Tali segnalazioni sono ricevute direttamente da E.V.I. S.p.A.	EVI	§ 9
2	Segnalazioni Esterne¹	Comunicazione scritta od orale delle 'violazioni' di cui al § 7, presentata tramite i canali di segnalazione 'esterni'. Tali segnalazioni sono ricevute direttamente dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)	ANAC	§ 10
3	Divulgazioni Pubbliche²	Per 'divulgazione pubblica' si intende l'attività volta a rendere di pubblico dominio informazioni sulle 'violazioni' di cui al § 7. tramite la stampa o mezzi elettronici o, comunque, tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone	N/A	§ 11
4	Denuncia all'Autorità Giudiziaria	Denuncia all'Autorità Giudiziaria delle 'violazioni' di cui al § 7.	A.G.	N/A

¹ La segnalazione 'esterna' può essere effettuata solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 6 del D. Lgs. n° 24/2023 – Vd. § 10;

² In presenza di 'divulgazioni pubbliche' il segnalante gode della protezione e della tutela solo in presenza delle condizioni previste dall'art. 15 del D. Lgs. 24/2023 – Vedasi anche successivo § 10



7. AMBITO OGGETTIVO DELLE SEGNALAZIONI

Possono essere oggetto di segnalazione, in base alle modalità specificate nei successivi paragrafi – e fermo restando il rinvio a quanto definito nel D. Lgs. n° 24/2023 – le 'violazioni' identificabili in comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società e che possono essere rappresentati nei seguenti:

- 1) illeciti **amministrativi, contabili, civili o penali**;
- 2) **condotte illecite** rilevanti ai sensi del **Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231**
- 3) **illeciti** che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D. Lgs. n° 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al D. Lgs. n° 24/2023, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; tutela dell'ambiente; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi³;
- 4) **atti od omissioni** che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea (es. frodi, corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione);
- 5) **atti od omissioni** riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di **aiuti di Stato**, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di **imposta sulle società** o i meccanismi il cui fine è ottenere un **vantaggio fiscale** che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5) dell'art. 2, co. 1, lett. a) del Decreto n° 24/2023.

8. AMBITO SOGGETTIVO DELLE SEGNALAZIONI

I soggetti che possono procedere ad effettuare segnalazioni sono individuati nei seguenti Soggetti:

- a) I Dipendenti, inclusi i Dirigenti (ove presenti in Organigramma);
- b) I lavoratori il cui rapporto è disciplinato dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (es. rapporti di lavoro a tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, somministrazione, apprendistato, lavoro accessorio);
- c) I lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della Legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del Codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
- d) I liberi professionisti, i consulenti, i collaboratori della Società;
- e) Gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società;
- f) Altri interlocutori esterni, fermo restando l'applicazione della disciplina e delle tutele di cui al D. Lgs. n° 24/2023 ai soggetti individuati all'art. 3 del suddetto Decreto.

Le segnalazioni possono essere effettuate anche nei seguenti casi:

- 1) quando il rapporto giuridico **non è ancora iniziato**, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- 2) durante il **periodo di prova**;
- 3) **successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro**, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto di lavoro.

³ Per il dettaglio degli illeciti vedasi Allegato Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (allegato anche al presente 'Atto organizzativo')



9. SEGNALAZIONI 'INTERNE'

9.1. Canali di segnalazione

Al fine di garantire la massima tutela del segnalante, la segnalazione 'interna' avviene esclusivamente attraverso il seguente canale:

- **Canale di segnalazione** relativo alla piattaforma informatica denominata 'Whistleblowing'; tale canale è considerato esclusivo per l'elevato grado di rigosità nel garantire, attraverso l'utilizzo di un protocollo di crittografia, la protezione dei dati relativi all'identità del segnalante e, quindi, la sicurezza, la protezione dei dati e la riservatezza delle informazioni, in linea agli standard tecnici previsti dalla normativa di riferimento. Inoltre, il codice identificativo alfanumerico, ottenuto a seguito della segnalazione, consente al segnalante di dialogare in modo anonimo e personalizzato.

Il canale di cui sopra è reso disponibile sul sito istituzionale della Società all'indirizzo www.evi-spa.it.

9.2. Segnalazioni anonime

Sono consentite le **segnalazioni anonime** nell'ipotesi in cui contengano una circostanziata e dettagliata descrizione dei fatti e siano adeguatamente documentate.

Le segnalazioni anonime generiche, non circostanziate, il cui contenuto non è accertabile per la sua genericità, risultando assenti o insufficienti gli elementi (riferimenti a fatti, circostanze, persone, ecc.), saranno archiviate.

Le misure di protezione del segnalante, successivamente richiamate, si applicano anche nei casi di segnalazione o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante viene successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea.

9.3. Gestione della segnalazione 'interna'

La gestione delle segnalazioni viene effettuata dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione che:

- rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro **sette giorni** dalla data di ricezione;
- coinvolge, se necessario, nelle fasi di istruttoria, analisi e riscontro al segnalante i Dirigenti (ove presenti in organico), i Responsabili Direttivi di Area, di Servizio, di Ufficio, i Referenti/Incaricati competenti per materia;
- gestisce le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- fornisce riscontro alla segnalazione entro **tre mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, **entro tre mesi dalla scadenza del termine dei sette giorni** dalla presentazione della segnalazione

9.4. Reati di diffamazione o calunnia

Salvo i casi previsti dalla normativa, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di **diffamazione** o di **calunnia** ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le misure di protezione non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare in base alle previsioni del CCNL Gas-Acqua, se trattasi di dipendente, o una penale, se trattasi di fornitore o consulente, che può arrivare fino alla risoluzione del rapporto in essere.

10. SEGNALAZIONI 'ESTERNE'

Il Decreto n° 24/2023 prevede la possibilità di effettuare una segnalazione 'esterna' accedendo al canale dell'**Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)**.

L'accesso a tale canale, tuttavia, è consentito solo al **ricorrere di determinate condizioni** espressamente previste dal legislatore. Più specificamente, la persona segnalante può effettuare una segnalazione 'esterna' all'ANAC quando, al momento della sua presentazione, ricorra una delle seguenti condizioni:

- il canale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla normativa;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione 'interna' e la stessa non ha avuto seguito o si è conclusa con un provvedimento finale negativo;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o



palese per il pubblico interesse.

Propedeuticamente alla effettuazione di una segnalazione 'esterna', è necessaria la verifica delle condizioni sopra esposte e di quanto stabilito dalla normativa vigente.

In materia di segnalazioni 'esterne', per le procedure da seguire ed i documenti di interesse si rinvia alle Linee Guida ANAC in materia di whistleblowing e ad eventuale altra documentazione presente sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione <https://www.anticorruzione.it>.

11. DIVULGAZIONI PUBBLICHE

Per «divulgazione pubblica» o «divulgare pubblicamente» si intende l'attività volta a rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o, comunque, tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La divulgazione pubblica delle violazioni deve avvenire **nel rispetto delle condizioni poste dal legislatore** affinché il soggetto che la effettua possa beneficiare delle tutele riconosciute dal Decreto.

Più specificamente, la persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica, beneficia della protezione prevista dalla normativa se, al momento della divulgazione, ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha **previamente** effettuato una segnalazione 'interna' ed 'esterna' come disciplinato dal presente Atto organizzativo e conformemente al D. Lgs. 24/2023, per le quali **non è stato dato riscontro nei termini previsti** dagli articoli 5 e 8 del predetto Decreto. È, quindi, necessario che:
 - 1) sia già stata effettuata una segnalazione 'interna' che non ha avuto riscontro nei termini previsti (tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione), cui abbia fatto seguito una segnalazione 'esterna' ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro i termini;
 - 2) sia già stata effettuata una segnalazione 'esterna', ricorrendo i presupposti di cui al § 9, e l'ANAC non abbia fornito riscontro nei termini previsti.
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un **pericolo imminente o palese per il pubblico interesse**;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il **rischio di ritorsioni** o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

12. MISURE DI PROTEZIONE DEL SEGNALANTE

12.1. Condizioni per la protezione della persona segnalante

Le misure di protezione previste si applicano alle persone segnalanti quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate o denunciate **fossero vere** e rientrassero **nell'ambito oggettivo** previsto dalla normativa;
- b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal capo II del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 ed a quanto statuito nel presente Atto organizzativo;

Le misure di protezione del segnalante si applicano anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica **anonime**, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea.

12.2. Divieto di ritorsione

Le persone segnalanti **non possono subire alcuna ritorsione**. Per 'ritorsione' si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione o della denuncia della divulgazione pubblica e che provoca, o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sportato denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

12.3. Onere della prova



Gli atti assunti in violazione del 'divieto di ritorsione' sono nulli. Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento di comportamenti, atti o omissioni contrari al 'divieto di ritorsione' nei confronti delle persone segnalanti, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione o divulgazione o denuncia. L'**onere di provare** che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione o alla divulgazione o alla denuncia è a carico della Società.

12.4. Risarcimento del danno

In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalle persone segnalanti, se tali persone dimostrano di aver effettuato una segnalazione o una divulgazione pubblica o una denuncia e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione o divulgazione.

12.5. Comunicazioni in caso di ritorsioni

I segnalanti possono comunicare le ritorsioni che ritengono di avere subito:

- all'**Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)** in base a quanto previsto D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 che, al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione degli Enti competenti (es. Ispettorato nazionale del lavoro), ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative.

12.6. Misure di sostegno

È istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. Tali misure consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

12.7. Tutela precontrattuale e successiva

La tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto di lavoro.

13. RISERVATEZZA, TRATTAMENTO DEI DATI, CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

13.1. Obbligo di riservatezza

Ai fini della tutela della riservatezza, la Società assicura l'osservanza delle prescrizioni previste dall'art. 12 del D. Lgs. 24 /2023 adottando tutti gli strumenti e gli atti idonei a preservare l'identità del segnalante e delle persone coinvolte per tutta la durata del procedimento istruttorio di verifica e anche per l'intero periodo di conservazione degli atti ai sensi e per gli effetti del citato decreto.

13.2. Trattamento dei dati personali

In materia di trattamento dei dati personali, sono adottate le prescrizioni previste **a norma del regolamento (UE) 2016/679**, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

In particolare, i trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e gestione delle segnalazioni sono effettuati dalla Società, in qualità di **Titolare del trattamento**, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento dell'articolo 11 del predetto decreto legislativo, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente;



La Società definisce il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 18 del D. Lgs. 18 maggio 2018, n. 51.

13.3. Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre **cinque anni** a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata **oralmente** nel corso di un incontro con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, essa, **previo consenso della persona segnalante**, è documentata a cura dello stesso mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

14. ELENCO DELLE REGISTRAZIONI, TRACCIABILITÀ ED ARCHIVIAZIONE

Le Unità coinvolte nelle attività disciplinate dal presente Atto organizzativo, per quanto di propria competenza, assicurano la tracciabilità dei dati e delle informazioni, provvedono alla conservazione e all'archiviazione della documentazione prodotta, cartacea e/o elettronica, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo stesso secondo la tabella di seguito riportata.

Tipo Documento	Supporto	Responsabile archiviazione	Tempo di archiviazione	Luogo di archiviazione
Segnalazioni tramite piattaforma informatica	Informatico	RPCT	Tempo necessario al trattamento della segnalazione (non più di 5 anni)	Archivio Informatico

15. RIFERIMENTI NORMATIVI PRINCIPALI

15.1. Normativa

- Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 'Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del parlamento europeo e del consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali';
- Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;
- Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, Codice in materia di protezione dei dati personali;
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, norme in materia ambientale;
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

15.2. Linee Guida

- Linee guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali